

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3886

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOSPINOSO SEVERINI, SALVATORE, SCUTARI, CATALDO,
MERENDA, MAROTTA, TANTALO**

Presentata il 14 dicembre 1971

**Integrazione dell'articolo 68, secondo comma, della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, concernente l'edilizia**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge, intendiamo richiamare la vostra attenzione su una lacuna esistente nell'articolo 68 secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, lacuna che sicuramente è stata causata da dimenticanza.

La norma di cui sopra contempla, per il triennio 1971-1973, una spesa di lire 54 miliardi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Detta somma dovrà essere destinata, per il 50 per cento, alla concessione di contributi in favore degli Istituti autonomi per le case popolari, per la costruzione di alloggi, a totale carico dello Stato, da assegnarsi a famiglie allocate in grotte, baracche, cantinati, soffitte, edifici pubblici, locali malsani e simili.

Un quarto dei contributi è riservato ad interventi da effettuare nel territorio dei comuni di Roma, Messina e Reggio Calabria, nonché dei comuni sismici di prima categoria delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Foggia, L'Aquila (Marsica) e Frosinone (Sora).

La provincia di Potenza è rimasta esclusa dal provvedimento, pur facendo parte di essa

i comuni di Atella, Barile, Melfi, Rapolla, Rionero in Vulture e Ripacandida, i quali, con regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, confermato con la legge 25 novembre 1962, n. 1684, furono dichiarati sismici di prima categoria. È noto che i suddetti comuni ed alcuni dell'Irpinia (provincia di Avellino) furono colpiti dal terremoto il 23 luglio 1930 e che in detta occasione non solo perdettero la vita un ingente numero di persone, ma si verificarono anche enormi e incalcolabili danni agli abitati.

Stranamente, e sicuramente per dimenticanza, come sopra detto, l'articolo 68 della citata legge 22 ottobre 1971, n. 865, mentre considera, per le provvidenze di cui potranno avvalersi i comuni dell'Irpinia, colpiti dallo stesso terremoto del 23 luglio 1930 — peraltro in misura minore — non considera invece i comuni di Atella, Barile, Melfi, Rapolla, Rionero in Vulture e Ripacandida della provincia di Potenza (zona così detta del Melfese). Occorre tenere presente che in occasione del terremoto del 23 luglio 1930, le uniche provvidenze che si ebbero, furono quelle previste dal decreto-legge 2 agosto 1930, n. 1065 e dal decreto ministeriale 28

agosto 1930, provvidenze per effetto delle quali furono costruiti dei ricoveri, i quali hanno mediamente una superficie utile di 25 metri quadrati, per famiglie non inferiori a 5 persone, e furono realizzati con murature di mattoni dello spessore di soli centimetri 26: in realtà si tratta di baracche superaffol-

late, che vanno eliminate specialmente per motivi di ordine igienico.

Confidiamo pertanto, onorevoli colleghi, nel vostro consenso alla presente proposta di legge, che serve a porre riparo ad un'assurda dimenticanza.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Al secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, vanno aggiunti per le provvidenze in detto articolo previste, i comuni di Atella, Barile, Melfi, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida della provincia di Potenza.